



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Via Gramsci, 13 - 96010 FERLA (SR) - Tel. 0931870136

PEC: protocollo@pec.comune.ferla.sr.it

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 14 del 19 dicembre 2024

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 150/2000 E DELL'ART. 14 DELLA L.R. 26 AGOSTO 1992, N. 7 E SS.MM.II ALLA DOTT.SSA EMANUELA TRALONGO

PREMESSO:

- che la Legge 7 giugno 2000, n. 150 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica Amministrazione e distinguendone altresì la specifica natura dalle altre attività amministrative;
- che la comunicazione pubblica in seguito alle recenti importanti evoluzioni normative ha assunto carattere di centralità nel processo amministrativo e si caratterizza ora come sistema innovativo per amministrare la città, accogliendo le esigenze e le istanze della società civile per un miglioramento delle stesse Istituzioni;
- che il combinato disposto degli articoli 1, 2, 7 e 9 della Legge n. 150/2000 considera come attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, mediante strumenti telematici, *"l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale"*, specificando come le medesime *"non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico"*, potendo esplicitarsi *"anche attraverso ... l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi"*;
- che così come evidenziato dalla Corte dei Conti Liguria nel parere n. 7/2011 *"Come emerge anche dalla relazione alla Camera dei Deputati, la Legge 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull'efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa."*;
- che nel contesto della disciplina della Legge n. 150 del 2000, vengono istituite e regolate tre strutture: il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio relazioni con il pubblico;

CONSIDERATO:

- che il portavoce, che collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, è una figura introdotta *ex novo* dalla Legge n. 150 del 2000 legata da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta;
- che come precisato sempre dalla Corte dei Conti Liguria nel menzionato parere *"La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie"*;

- che alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione.
- che l'informazione, sia quella di carattere politico che quella istituzionale, assume particolare rilevanza nell'attuale assetto della comunicazione nel sistema pubblico, in quanto mira, tra le altre finalità, a valorizzare il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità locale, favorendo la partecipazione degli stessi alle scelte di governo per la città e comunque rendendoli partecipi delle scelte stesse;

RICHIAMATI, più specificamente:

- l'art. 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 il quale prevede testualmente che *"1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità."*;
- l'art. 14, comma 1° della Legge Regionale n. 7/92 come sostituito dall'art. 9 della L.R. 5/2021 il quale prevede che *"Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150;"*

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che al comma 5 bis così recita: - *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale..... Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni"*

CONSIDERATO che per il particolare tipo di professionalità e i compiti di tipo straordinario e non continuativo, richiesti per la realizzazione della suddetta attività, la forma di rapporto più rispondente e conveniente per l'amministrazione è quella del rapporto di prestazione d'opera intellettuale professionale autonoma, regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

RICHIAMATE, all'uopo, le *"Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della legge 266/2005"* della Corte dei Conti – sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana, deliberate a seguito della deliberazione n.49/2023/INPR nell'ambito del programma annuale del controllo successivo sulla gestione, le quali prevedono:

- che *"Il portavoce nominato ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 e dell'art. 7 L. n.150/2000 è un collaboratore diretto del Sindaco e, come tale, la sua funzione inerisce ai rapporti tra l'organo di vertice della struttura istituzionale e gli organi di informazione: in altri termini, anche rispetto a questa figura deve potersi cogliere il nesso di strumentalità tra le funzioni del Sindaco e i compiti demandati al collaboratore (cfr. C.d.C., sez. giur. Appello Sicilia, sent. N. 215/2021);"*
- che *"Trattandosi di soggetto di diretta collaborazione del Sindaco, l'ordinamento prevede delle deroghe rispetto al conferimento di incarichi di consulenza previsto dal d.lgs. n. 165/2001, prime fra tutte la fiduciarietà della nomina. La mancata applicazione di una procedura di comparazione si giustifica proprio nell'ottica di garantire una relazione di fiducia"*

e sintonia tra l'organo politico e l'esperto, relazione che presuppone che il collaboratore sia individuato intuitu personae”;

- che “in deroga all’art. 42, comma 2, D.lgs. 18/8/2000 n. 267, non è necessario l’inserimento dell’incarico di esperto nel programma approvato dal Consiglio comunale (cfr. C.d.c., sez. controllo Sicilia, n. 33/2014);

PRESO ATTO che, come evidenziato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nella Deliberazione n. 337/2017:” *per l’incarico di portavoce, sulla base del tenore testuale della norma e del carattere fiduciario della funzione assegnata, si ritiene si possa aderire all’interpretazione secondo la quale (cfr. Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/19/2015/PREV) non operano i vincoli di cui all’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, valevoli per contro, per la posizione degli addetti agli uffici stampa (...) la figura di portavoce è da assimilare non tanto a forme di collaborazione autonoma o consulenza (così, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 111/2011/PAR, per la figura di “addetto stampa/portavoce”) quanto, piuttosto, agli incarichi di collaborazione diretta con gli organi di governo degli enti territoriali (Sez. contr. Campania, deliberazione n. 193/2012 /PAR) con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all’art. 6, comma 7, del D. L. 78/2010.*

ACCLARATO pertanto che il portavoce è una figura di fiducia dell’organo di vertice di una pubblica amministrazione;

Dato atto che nel dettaglio tale incarico è finalizzato a:

- a. gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b. curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
- c. curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante dagli atti del Sindaco e della Giunta che presiede;
- d. predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del Sindaco;
- e. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente dell’amministrazione comunale;
- f. tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del Sindaco e della Giunta con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali testate giornalistiche che operano nel territorio;
- g. preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi;
- h. realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune;
- i. pubblicazione in tempo reale sui canali social delle ordinanze comunali e delle deliberazioni della Giunta Comunale ritenute significative;
- f. organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
- g. pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune di Ferla – in collaborazione con il Servizio Segreteria – nella parte che riguarda l’attività istituzionale del Sindaco e della Giunta Comunale.

CONSIDERATO che il Comune di Ferla non è dotato al suo interno di professionalità specifiche necessarie per l’espletamento dell’attività di portavoce;

VALUTATO che l’interpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i. e 7 della L. n. 150/2000 consente di configurare la nomina del portavoce da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall’instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato,

subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla normativa sopra citata e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

VALUTATA la necessità, nell'ottica di una più ampia organizzazione dei processi di sviluppo delle attività legate alla comunicazione istituzionale e di pubblicità, di procedere ad individuare il "portavoce" quale figura in grado di coadiuvare l'organo di vertice nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice dell'Amministrazione.

RILEVATO che, alla luce del superiore quadro normativo, suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

PRESA VISIONE del *curriculum vitae* della Dott.ssa Emanuela Tralongo;

RITENUTO, alla stregua delle suesposte considerazioni, dopo attenta ed ampia valutazione, che l'incarico di portavoce di che trattasi possa essere conferito alla Dott.ssa Emanuela Tralongo, in quanto dal *curriculum vitae* risulta in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale, per sviluppare e rafforzare prestazioni congrue agli obiettivi dell'Amministrazione nel campo della comunicazione esterna;

PRECISATO CHE dovrà essere acquisita da parte della Dottoressa Loiacono la dichiarazione di impegno a non esercitare – per la durata dell'incarico – attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

ACQUISITO il curriculum vitae e professionale della Dott.ssa Tralongo Emanuela;

RITENUTO, alla stregua delle suesposte considerazioni, dopo attenta ed ampia valutazione, che l'incarico di che trattasi possa essere conferito alla Dott.ssa Emanuela Tralongo, nata ad ~~Alghero~~ ~~Alghero~~ il ~~10/01/1977~~ ~~10/01/1977~~, C.F.: ~~000000000000000000~~ ~~000000000000000000~~, la quale, come si evince dal curriculum professionale, si trova in possesso di adeguata competenza e professionalità, in virtù dei suoi studi e della sua pregressa attività di corrispondente;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce che all'esperto (o portavoce) sia corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il conferimento dell'incarico di portavoce in argomento ha luogo ad un costo lordo onnicomprensivo di € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) per l'intera durata dell'incarico, che dovrà espletarsi fino al 30 giugno 2025;
- il conferimento dell'incarico di portavoce in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente atto (lett. A), che deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente in ragione dell'incarico ricoperto;

CONSIDERATO, inoltre, che

- il risultato ottenuto sarà oggetto di verifica da parte del Sindaco e l'incarico sarà risolto in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco oltre che nei casi in cui le prestazioni fornite non siano rispondenti agli obiettivi e compiti affidati;

- la spesa rientra nelle risorse disponibili a tale titolo stanziato nel bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2025.

DATO ATTO che l'incaricata dovrà sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni in ordine alle dichiarazioni rese;

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

DATO ATTO che l'incarico sopraindicato dovrà essere pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e fino al 30.06.2025 eventualmente rinnovabile, fermo restando la possibilità di revoca da parte del Sindaco;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, individuare la Dott.ssa Emanuela Tralongo ai fini del conferimento dell'incarico di portavoce del Sindaco del Comune di Ferla decorrente dalla data di sottoscrizione dell'allegato disciplinare.

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione emendata dalla Corte Costituzionale;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE, per le ragioni esposte in premessa, per il conferimento dell'incarico di Portavoce del Sindaco - ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 e dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 – la Dott.ssa Emanuela Tralongo, notaia n. 34 (SR) 1101, affinché curi i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione in diretta collaborazione con il Sindaco, per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati e per l'espletamento dei compiti di cui in narrativa e che verranno meglio dettagliati nel disciplinare che verrà sottoscritto.

2. DI DARE ATTO:

- che tale incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
- che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale;

- che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e fino alla data del 30.06.2025 e che sarà risolto in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco oltre che nei casi in cui le prestazioni fornite non siano rispondenti agli obiettivi e compiti affidati, con possibilità di proroga o rinnovo, previo reciproco consenso, alle seguenti condizioni:
a titolo oneroso, per un compenso lordo di € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge;

3. Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento:

- a. all'acquisizione agli atti dell'Ente della dichiarazione di impegno, a firma della Dott.ssa Emanuela Tralongo, a non esercitare – per la durata dell'incarico – attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche;
- b. all'assunzione del conseguente impegno di spesa.

4. Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare di incarico con l'individuato portavoce.

5. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa all'interessato, pubblicata a cura del Servizio Segreteria nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Ferla, trasmessa al Responsabile del Settore Affari Generali, al Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto di rispettiva competenza.

6. Di disporre, a cura dell'Ufficio Segreteria, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori", unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall'interessato in ordine all'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità.

IL SINDACO
Avv. Michelangelo Giansiracusa
Firmato digitalmente da

MICHELANGELO GIAN SIRACUSA

CN = GIAN SIRACUSA MICHELANGELO
SerialNumber = TINIT-GNSMHL77M021754K
C = IT